

l'obbligo negli ingegneri e nei periti agrimensori di prestare la cauzione richiesta dall'articolo 11 del regolamento italico 5 novembre 1858.

« Art. 2 La pubblicazione della presente legge varrà a pubblico diffidamento per lo svincolo di tutte le cauzioni attualmente impegnate per effetto del sopra citato regolamento.

« Art. 3. Scorso un anno dopo la pubblicazione della presente legge, s'avranno senz'altro per svincolate tutte le suddette cauzioni contro alle quali non sia stata insinuata opposizione. »

Quando intende di svolgerlo?

SUSANI. Siccome io credo che il ministro per l'interno, da cui dipende la cosa alla quale si riferisce il mio progetto, sia disposto ad accettarlo, ed essendo anzi nella speranza che il medesimo ministro possa dichiarare che accoglie con piacere questo semplicissimo progetto, il quale intende a togliere una eccezione contraria al libero esercizio della professione di ingegnere e di perito agrimensore; desiderando soprattutto che il mio progetto possa procedere rapidamente, pregherei il signor ministro dei lavori pubblici, che debbe saperne qualche cosa, a dirmi se il Governo lo accetti. In caso che mi rispondesse affermativamente, volendo economizzare il tempo, rinunzerei allo svolgimento e mi limiterei a pregare la Camera, perchè voglia decretare che, preso in considerazione il progetto che ebbi l'onore di presentare, sia tosto trasmesso agli uffici.

PERUZZI, ministro dei lavori pubblici. Il presidente del Consiglio dei ministri, nel recarsi al Senato, m'incaricò di dichiarare a nome suo, come ministro per l'interno, ch'egli accetta di buon grado il progetto del deputato Susani.

A ciò debbo aggiungere che, avendo avuto occasione di esaminare qualche caso particolare per ingegneri che mi avevano rivolto delle domande, ho dovuto riconoscere io stesso che questo progetto metterà fine ad una ineguaglianza che costituisce una vera e propria ingiustizia.

PRESIDENTE. Il deputato Susani rinuncia a svolgere la sua proposta?

SUSANI. Vi rinuncio ben volentieri per non far perdere tempo alla Camera. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Allora chiedo alla Camera se intenda prendere in considerazione questa proposta, di cui si è dato testè lettura, avendo il deputato Susani, dietro le dichiarazioni del Ministero, dichiarato che rinuncia a svolgerla.

(La Camera la preade in considerazione.)

INTERPELLANZA DEL DEPUTATO CASTELLI LUIGI SOPRA UN DECRETO RELATIVO ALLA PESCA NEL LAGO DI COMO.

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la interpellanza del deputato Castelli Luigi, intorno ad un decreto sulla pesca nel lago di Como.

Il deputato Castelli ha la parola.

CASTELLI LUIGI. Annunciando, or son pochi giorni, la mia interpellanza intorno al decreto reale del 25 decorso agosto, io accennava come mi si presentasse dubbia l'intrinseca bontà di esso nei rapporti di giustizia e di convenienza, ma accennava principalmente che mi si presentava assai problematica la sua legalità, nei rapporti di competenza legislativa.

Amo di ricordare quella mia osservazione in principio del mio discorso, perchè non si creda che io sia mosso a fare

questa interpellanza da un interesse affatto secondario, quale sarebbe quello dei pescatori ed amatori di pesci, ma vi sono mosso da un interesse assai più grave, cioè dall'interesse che non sia arrecato pregiudizio alla competenza legislativa, ai principii costituzionali.

Se il rilevare un'offesa a questi principii è sempre doveroso, ma in alcuni casi potrebbe essere prudente il passarvi sopra, quando al fatto compiuto non si possa portare rimedio, è molto più doveroso, quando si tratta di una disposizione, la quale, siccome emanata incompetentemente, è un male permanente, finchè non vi sia posto riparo.

Ciò premesso, prego la Camera di accordarmi la sua attenzione, e di non diradare maggiormente le sue file, altrimenti resterò solo. . . (*Ilarità generale*) Siccome il mio discorso sarà alquanto lungo, e forse potrà provocare delle altre osservazioni, se io non potessi ripromettermi l'indulgente attenzione degli onorevoli deputati, proporrei di rimandare la questione ad altro giorno. . . (*No! no!*)

Ciò stante do lettura del decreto sul quale cade la mia interpellanza:

« Sulla proposizione del ministro d'agricoltura, industria e commercio;

« Veduta la legge 23 ottobre 1859,

« Sentito il parere del Consiglio di Stato,

« Abbiamo decretato e decretiamo:

« *Articolo unico.* È approvato il regolamento deliberato dal Consiglio provinciale di Como il 5 agosto corrente anno per la pesca nei laghi ed altre acque pubbliche della stessa provincia, e vidimato d'ordine nostro dal ministro predetto.

« Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

« Dato a Torino il 25 agosto 1861. »

Va unito a questo decreto il regolamento che porta appunto la data del 5 agosto 1861, firmato: *Visto, d'ordine di S. M., il ministro d'agricoltura e commercio.*

Questo regolamento consta di quattro titoli:

Il primo tratta delle reti e delle maglie, e determina le loro dimensioni; vieta alcune sorta di reti e di altri ordigni che si usano per pescare;

Il secondo determina le proibizioni perpetue, e stabilisce che non si possa pescare con paste velenose, con certe droghe, con calce, scompiando e sommovendo il fondo delle acque; che in qualunque tempo è proibito di pescare i piccoli pesci, gli agoni, detti *antesini*, ecc.;

Il terzo titolo contiene delle proibizioni temporarie; premesso genericamente che non si possa pescare in tempo di fregola, si stabilisce, secondo le varie specie dei pesci, quali sono le stagioni, i mesi dell'anno nei quali non si può attendere alla pesca dell'una o dell'altra qualità;

Il titolo quarto contiene disposizioni generali di poca importanza.

Anzitutto debbo dire che in questo decreto vi è un errore di fatto. Vi si dice: *È approvato il regolamento deliberato dal Consiglio provinciale di Como il 5 agosto corrente.* Il Consiglio provinciale di Como non ha deliberato un regolamento sulla pesca il 5 agosto dell'anno corrente, per la semplicissima ragione che il 5 agosto dell'anno corrente il Consiglio provinciale di Como non era convocato. Così io credo per altro, se mai ci fosse stata una convocazione straordinaria, della quale si avrebbero dovuto pubblicare gli atti, come si pratica per le convocazioni ordinarie, io, se ciò fosse, sono pronto a recedere da quest'osservazione. Me ne appello